

REPUBBLICA ITALIANA 424/2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rossella Scerbo

Presidente f.f.

Domenico Guzzi

Giudice relatore

Quirino Lorelli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 424/2009

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 17081 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti del sig. _____ nato a _____

rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala e domiciliato in _____, presso lo studio dell'avv. Peppino Marino.

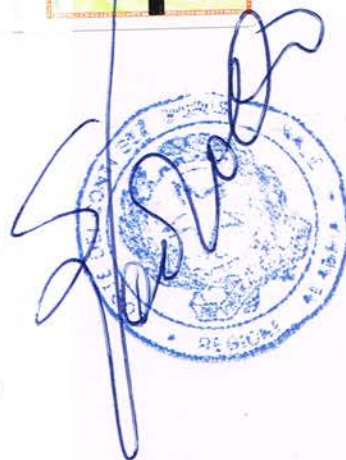
Uditi, nella pubblica udienza dell'1 luglio 2009, il giudice relatore dott. Domenico Guzzi, la dott.ssa Pia Manni, Sostituto Procuratore Generale e l'avv. Cataldo Maria Fornari per delega dell'avv. Antonio Maria La Scala.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 25 marzo 2008, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ha



promosso un giudizio di responsabilità nei confronti del sig.

militare in servizio presso la Compagnia di _____ della Guardia di Finanza, ritenendolo responsabile di un danno erariale arrecato all'Amministrazione di appartenenza.

Il 3 luglio 2004 il _____ era alla guida dell'automezzo di servizio _____

targata G.d.F. _____ e insieme al finanziere _____

svolgeva attività di pattuglia lungo la via _____ nel territorio di _____

intorno alle 22,30 veniva affiancato da un automezzo privato

modello _____ targato _____ condotto dal sig. _____

il quale, dopo avere salutato con fare ironico i militari, ripartiva a forte velocità lungo la _____

La pattuglia cercava a quel punto di intimare l'alt, ma, secondo quanto asserito dal Requirente, il _____ non se ne dava inteso ed anzi lanciava il proprio automezzo a forte velocità lungo numerose vie cittadine, che in taluni casi percorreva in senso contrario.

I finanzieri a quel punto ingaggiavano un inseguimento con i "dispositivi di emergenza attivati", ma giunto in _____, anch'essa percorsa in senso contrario, il _____ arrestava la _____ tanto improvvisamente da costringere il _____ ad una repentina quanto brusca manovra diversiva.

Nel far ciò, il finanziere perdeva il controllo della propria vettura, che andava ad urtare contro il vicino marciapiede danneggiandosi gravemente.

Veniva così avviata una inchiesta amministrativa, in esito alla quale si appurava che il danno subito dall'Amministrazione ammontava ad euro

9.547,39, di cui euro 4.446,92 occorrenti per la riparazione delle parti meccaniche, euro 4.791,92 per quelle di carrozzeria e, infine, euro 309,03 dovuti per gli emolumenti corrisposti al finanziere

durante la sua assenza dal servizio a causa dell'incidente subito.

Sempre in esito a detta inchiesta, il _____ del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo _____, con parere del 13 maggio 2005, si esprimeva nel senso di ritenere sussistente la responsabilità amministrativa del militare autiere in considerazione della sua condotta di guida *"spericolata e poco diligente"*.

Ricevuta la relativa *denuntia damni*, la Procura regionale ha contestato al _____ il predetto danno e lo ha invitato a presentare le proprie deduzioni, ma non ritenendole meritevoli di accoglimento si è determinata per l'odierna citazione, asserendo in punto di diritto la sussistenza di tutti gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa ed in particolare dell'elemento soggettivo della colpa grave avendo il _____ agito con *"grave negligenza, assoluta indifferenza nei confronti delle norme, violazione degli obblighi di servizio, trascuratezza e sprovvedutezza nella conduzione dei veicoli, nonché con la coscienza della propria condotta e la prevedibilità dell'evento"* (cfr. pag. 8 citazione).

Il convenuto si è costituito con una comparsa a firma dell'avv.to Antonio Maria La Scala.

Il legale ha contestato l'esistenza del requisito soggettivo della colpa grave ed a questo riguardo ha posto in evidenza che i _____ peraltro

da tempo conosciuto alle forze dell'ordine per via di alcuni suoi precedenti, ha inizialmente assunto un atteggiamento di scherno volto a provocare i militari di pattuglia, per poi rendersi autore di una serie di illeciti che i militari non potevano che reprimere in osservanza dei propri doveri di servizio.

Il avrebbe quindi agito in stato di necessità e di urgenza, osservando un comportamento tutt'altro che arbitrario o privo della necessaria diligenza ed avvedutezza nella guida dell'automezzo di servizio, per cui la sua condotta sarebbe assolutamente esente da colpa grave.

Da qui la richiesta di una pronuncia che sia di completo proscioglimento dagli addebiti erariali formulati dalla Procura regionale.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, nel riportarsi all'atto di citazione, ha insistito per l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria.

Il legale di parte ha invece contestato la pretesa erariale, deducendone la giuridica infondatezza.

Esaurito il dibattimento, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Non essendo necessario risolvere questioni preliminari, il Collegio può esaminare il merito della controversia il cui *thema decidendum* è di agevole delimitazione, trattandosi infatti di accertare se, a fronte di un evidente pregiudizio patrimoniale subito dall'Amministrazione finanziaria per via del grave danno riportato da un'autovettura di sua



proprietà e dell'altrettanto evidente nesso di causalità che lega la condotta del proprio agente all'evento dannoso, possa ravvisarsi nei confronti di quest'ultima l'elemento soggettivo della colpa grave.

Al riguardo, va in generale osservato che il danno erariale dovuto alla conduzione di automezzi della pubblica amministrazione ha da sempre rappresentato un settore in cui l'esercizio dell'azione risarcitoria ha trovato particolare diffusione, essendo *prima facie* agevole per le Procure regionali ricondurre la responsabilità amministrativa alla violazione dei modelli comportamentali previsti dalle norme di settore e segnatamente dal codice della strada.

La giurisprudenza formatasi a tal proposito, riportandosi ai principi generali enucleati in tema di colpa grave e vevolevi per tutti i giudizi di responsabilità amministrativa, ha avuto il merito di affermare che per tali fattispecie, l'elemento soggettivo della colpa grave deve essere però delibato non tanto alla luce del parametro comportamentale astrattamente disciplinato dalla norma del codice della strada che in concreto si assume derogata, quanto al fatto se la violazione sia stata commessa con una condotta di guida oggettivamente scriteriata, gravemente imprudente e per nulla ossequiosa delle sia pur minime precauzioni che in ogni caso si devono osservare per la propria e per l'altrui incolumità, oltre che per la integrità dei beni pubblici di cui si ha l'uso, una valutazione che deve dunque tendere ad accertare le circostanze del caso concreto e le esigenze imposte dal servizio che l'interessato è chiamato ad espletare (cfr. Sezioni Riunite di questa



Corte, 5 febbraio 1992, n. 744/A; Sezioni Riunite 7 gennaio 1998, n. 1, Sez. Terza d'Appello sent. n. 807/2001).

Ed è proprio applicando tali parametri al caso di specie, che il Collegio non ravvisa il requisito della colpa grave nella condotta del convenuto

Come osservato in narrativa, parte attrice si è determinata all'esercizio dell'azione erariale sostanzialmente condividendo il parere di responsabilità che i superiori del finanziere hanno formulato in esito all'inchiesta amministrativa del 22 aprile 2005.

In base a detto parere, essendo il convenuto a conoscenza del sarebbe stato sufficiente contestargli le infrazioni commesse con le modalità previste dall'art. 210 del codice della strada, ossia con il procedimento di notifica della violazione in assenza dell'immediata contestazione.

Sul punto osserva però il Collegio che il ricorso all'art. 210 ha ragion d'essere quando la violazione al codice della strada si esaurisce in un comportamento che pur rivelandosi in deroga al divieto previsto dalla norma, tuttavia non cagioni nel suo divenire anche il rischio di ulteriori, gravi conseguenze quali, ad esempio, il pregiudizio a beni meritevoli di tutela come l'integrità fisica degli altri automobilisti e dei passanti in genere.

In tali situazioni, ove cioè la condotta del trasgressore è tale da far ragionevolmente temere per un concreto pericolo alla sicurezza pubblica e i tutori dell'ordine sono nella condizione fisica di intervenire, pare al Collegio del tutto necessario che la condotta di questi ultimi si



adeguati alle situazioni provocate e alle modalità comportamentali del trasgressore, condividendo se del caso i momenti di pericolo al solo fine di scongiurare ulteriori e più gravi conseguenze.

Nel caso oggetto di giudizio, non ci si può esimere dall'osservare che il parere di responsabilità sulla scorta del quale è stata avviata l'azione di danno nei confronti del _____ nel pervenire alla conclusione che egli avrebbe dovuto agire in base all'art. 210 del codice della strada, non contiene però alcuna valutazione, e men che meno elementi di contestazione, in ordine alla dinamica dei fatti così come ricostruiti dallo stesso convenuto nella relazione di servizio sottoscritta unitamente al commilitone _____.

Emerge da detta relazione che il _____ ripartiva subito dopo il saluto di scherno "attraversando via _____ a direzione via _____ ad altissima velocità....compiendo una serie di manovre azzardate e costituendo pericolo per la circolazione stradale e per i vari pedoni che passeggiavano nel centro della città.....intimato l'alt il _____ spegnendo le luci del proprio automezzo ed esasperando la propria guida da _____ si dirigeva per _____.

E che la condotta del _____ fosse realmente pericolosa, lo dimostra la circostanza che la pattuglia con alla guida il _____ si vedeva costretta a chiedere via radio l'intervento di altre autovetture di servizio nel tentativo di porre fine ad una situazione di oggettivo rischio.

Tale circostanza, tutt'altro che smentita dall'inchiesta amministrativa, ad avviso di questo giudice dimostra quanto fosse divenuta gravemente rischiosa la guida del _____ per cui il tentativo di



bloccarlo attuato dal _____ non poteva a quel punto che rendersi doveroso, mentre sarebbe stato inspiegabile il contrario.

In concreto, la dinamica dei fatti tutt'altro che confutata dall'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, più che una questione di infrazioni amministrative ovviamente da sanzionare, pose i finanzieri di fronte ad un problema di sicurezza pubblica, per scongiurare il quale non potevano che agire per come hanno agito.

Del resto, se fosse stato congruo semplicemente irrogare una sanzione amministrativa e il pericoloso inseguimento fosse stato viceversa deciso al solo al fine di "fargliela vedere" al _____ che si era preso gioco della pattuglia con un saluto di scherno, il responsabile della Sala Operativa, al quale nel richiedere rinforzi è verosimile che i militari coinvolti abbiano spiegato le modalità dell'accaduto e di ciò che stava accadendo, avrebbe dovuto suggerire ai finanzieri un diverso comportamento e formulare l'invito a desistere dall'inseguimento, ma ciò non rileva in atti, così come non emerge che sia stato rifiutato l'ausilio di altre pattuglie, per cui si può ragionevolmente asserire che anche la Centrale radio avesse percepito quanto la situazione fronteggiata dalla pattuglia _____ fosse tutt'altro che risolvibile con il ricorso all'art. 240 del codice della strada, la cui applicazione avrebbe sì consentito di sanzionare la partenza ad altissima velocità effettuata subito dopo il saluto ironico e di scherno ed anche la successiva inosservanza dell'"alt" intimato dai militari, ma tale agire non avrebbe certo impedito al _____ di prodursi



in una serie di manovre che era doveroso tentare di fermare, giacchè immediatamente dopo la sua ripartenza all'incrocio di _____ in direzione _____ il soggetto in questione si è reso autore di una guida tanto pericolosa da non potere essere diversamente impedita se non con un intervento della forza pubblica, salvo ipotizzare che le sue scriteriate manovre fossero state indotte dall'inseguimento della pattuglia _____ un'ipotesi magari sostenibile ma di certo non suffragata dalla ricostruzione dei fatti, tutt'altro che contestata dall'inchiesta del Reparto Logistico della Guardia di Finanza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio non ravvisa nella condotta del convenuto l'elemento soggettivo della colpa grave, per cui la domanda attrice va integralmente respinta.

Al proscioglimento dall'addebito erariale segue il regolamento delle spese, che si liquidano in favore del _____ nella misura di euro 904,10.

P . Q. M

La Sezione, definitivamente pronunciando,

RESPINGE l'atto di citazione nei confronti dei _____

Spese liquidate come in parte motiva.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'1 luglio 2009

IL GIUDICE ESTENSORE
f.to Domenico Guzzi

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Rossella Scerbo

Depositata il 21/07/2009

IL DIRIGENTE
f.to Il Direttore della Segreteria
Mario Presentino

